Sentenza del 04/07/2022 n. 21131 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

L'Agenzia dell'entrate ha riqualificato una operazione societaria di costituzione nuova società e conferimento ramo di azienda come cessione di azienda. La società ha impugnato il relativo avviso di liquidazione maggiore imposta di registro e il ricorso è stato accolto in primo grado. L'Agenzia ha proposto appello che la CTR del Veneto ha accolto, ritendo la nullità dell'avviso per omessa indicazione degli estremi dell'atto riqualificato, richiamando sul punto anche le motivazioni rese dal giudice di primo grado.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi. Ha resistito la società con controricorso e ricorso incidentale. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Successivamente l'Agenzia delle entrate ha depositato una memoria con la quale ha reso noto che con nota registro ufficiale 112956 del 21/10/2020 la Direzione Provinciale di Treviso ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e che la stessa è risultata regolare. Pertanto l'Agenzia ricorrente fa istanza affinchè la Corte dichiari l'estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 10 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2022

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza